



## II GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Tommaso Toniolo

nel procedimento n. 26/15 Reg. GSN contro i tesserati **CAPPELLI ANTONIO (CPN028)** e **SIMOLA PIERA (SMR006)**

incolpati

di violazione dell'art. 48 lett. a) Statuto Federale in relazione all'art. 2 Codice Comportamento Sportivo del CONI e dell'art. 36 Reg. Tornei, per aver avuto atteggiamento reciproco offensivo e violento nei confronti dell'avversario, torneo a coppie del 26/03/15 presso l'ASD F120

previa contestazione dell'addebito di cui sopra nelle forme di cui all'art.12 RGF e regolare costituzione del contraddittorio, viste le osservazioni pervenute

così decide:

va premesso che il fatto oggi portato all'esame del giudice, fortunatamente non usuale (almeno nelle conseguenze) appartiene ad una pagina del nostro gioco che si vorrebbe mai più doversi verificare.

Ebbene, in base alla relazione pervenuta dal Presidente della ASD Ivrea a nome del Consiglio Direttivo (il fatto è avvenuto durante un torneino interno, senza arbitro) ed alle versioni, solo in parte discordanti, rese dalle parti, dopo alcune reciproche espressioni insofferenti sul come si sviluppava una licita, si accendeva un battibecco tra i due incolpati, ove –in rapido crescendo- la Simola (evidentemente come reazione ad un'espressione non consona del Cappelli) dava a questi del "maiale", ricevendo in risposta l'appellativo indicante la femmina del suino suddetto.

Al che la prima perdeva, per così dire, i lumi della ragione, alzandosi dalla sedia ed assestando all'avversario (impotente ad accorgersi dell'intenzione, essendo egli un non vedente totale) un potente ceffone, che gli faceva



volare gli occhiali protettivi.

A questo punto il Cappelli si alzava a propria volta e, mulinando le braccia verso la contendente –egli dice per difendersi, ma l’esposto avanzato a nome dei presenti dice “menando con le mani botte alla cieca in direzione di Simola”- faceva sì che quest’ultima, ritraendosi, incespicasse, cadendo contro un termosifone e ferendosi ad un braccio (trasportata all’ospedale, la ferita veniva suturata con 7 punti).

Fin qui la cronaca –finita anche sulla stampa locale, oltre che dai Carabinieri per iniziativa della Simola- di una triste serata, per la quale le sanzioni da applicare devono essere esemplari, nel ricordare ai tesserati che tra le caratteristiche principali del gioco del bridge devono restare la signorilità, la pacatezza e la correttezza, e che comportamenti come quelli giudicati non sono tollerabili.

La fase delle offese pare provocata dal Cappelli (non si capirebbe per quale ragione, diversamente, la Simola gli avrebbe dato del maiale, evidente la reazione ad un’espressione scurrile) ma quella della violenza fisica, chiaramente più grave, è scaturita dal ceffone della Simola, né si ritiene che il Cappelli (a parte le sue condizioni fisiche, che depongono per una reazione scomposta e non mirata) potesse minimamente volere le conseguenze poi verificatesi (potendosi comunque ipotizzare la sussistenza di dolo eventuale, pur con azione posta in essere in stato d’ira provocata dal fatto ingiusto altrui).

Di qui il diverso trattamento sanzionatorio, richiesto pure dalla Procura Federale, anche se con valutazione delle circostanze aggravanti e/o attenuanti non pienamente condivisa da questo Giudice, che giunge così a sanzionare il fatto in misura maggiore di quanto proposto.



P.Q.M.

dichiara i tesserati Cappelli Antonio e Simola Piera responsabili dell'incolpazione loro ascritta ed infligge la sanzione della sospensione per mesi sei al primo e mesi nove alla seconda.

Condanna i medesimi al pagamento delle spese di procedimento, determinate in € 75 ciascuno e dispone la pubblicazione della decisione ai sensi dell'art. 12 RGF.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché, ai sensi degli artt. 48 e ss. RGF, valuti la sussistenza di violazione del vincolo di giustizia da parte della tesserata Simola, identificandosi fin d'ora l'organo di giustizia eventualmente competente per il seguito nel Tribunale Federale ai sensi dell'art. 30 e ss. RGF.

Vicenza-Milano, lì 17 aprile 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale